

P O M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEISAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA**Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990**

tra

il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA, Italia) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

l'**Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze dell'Antichità**, C.F. 80209930587, P.IVA 02133771002, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro n. 5, rappresentato da Francesca Romana Stasolla (di seguito denominato Università o DSA)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- la L. n. 241/1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D. Lgs. n. 36/2023, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo statuto dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto*

finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”;

- il Parco, ai sensi dell’art. 3 del suo Statuto, “svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti

con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- ai sensi dell'art. 1, co. 9 del suo Statuto, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" *"ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione alla società e al sistema produttivo ... Favorisce lo sviluppo della ricerca applicata, anche mediante erogazione di attività di servizio e di progettazione, in ambito tecnico-professionale, coerenti con le proprie finalità didattiche, di ricerca e di qualificazione tecnico-scientifica del personale docente";*

- ai sensi dell'art. 1, co. 8 del suo Statuto, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" *"partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale attraverso le sue strutture e può partecipare a società di capitale e a istituzioni non a fini di lucro, sia per promuovere modalità innovative di erogazione di attività formative e di aggiornamento, sia per promuovere attività di servizio, anche di tipo professionale, connesse con le proprie finalità istituzionali";*

- ai sensi dell'art. 2, co. 1 del suo Statuto, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" *"ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi scopi";*

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";*

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";*

- ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 42/2004 *"Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale";*

- in base all'art. 15 della L. n. 241/1990 *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";*

- secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 1 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea ... La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.

Considerato che

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- le parti intendono concludere un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione ed edizione digitale e cartacea di interesse comune delle amministrazioni firmatarie. L'interesse comune è basato sulla constatazione, già altre volte ribadita in sedi pubbliche (A. Carandini, in *Pompei archeologia*, a cura di R. Cecchi, Milano 2011, pp. 23-30), che il patrimonio culturale dell'area archeologica di Pompei resta in gran parte inedito, fatta eccezione per una serie di edifici famosi e di opere musive e pitture parietali (*Pompei, pitture e mosaici*, I-X, Roma 1990-1999). Ciò significa che un enorme numero di strutture edilizie, per lo più appartamenti ai ceti

medio e basso rimangono essenzialmente sconosciute riguardo il loro sviluppo architettonico fino al 79 d.C., i loro arredi e le loro destinazioni d'uso. Tale situazione configura un *vulnus* sia per la ricerca archeologica e scientifica, che rappresenta uno dei principali obiettivi istituzionali di entrambe le Amministrazioni, sia per la tutela e la salvaguardia del patrimonio, che rientra tra i principali compiti del Parco Archeologico quale struttura del Ministero della Cultura. Peraltro l'esposizione di molti dei suddetti edifici agli agenti atmosferici, nonché una insufficienza cronica di manutenzione, alla quale solo negli ultimi anni si è posto rimedio attraverso un progetto sistematico di monitoraggio e manutenzione programmata (Zuchtriegel et al. 2024), rischia di provocare perdite irrimediabili di conoscenze, quali per esempio la perdita di tracce di elementi architettonici che forniscono dati preziosi sull'organizzazione interna delle abitazioni e sulla presenza e conformazioni dei piani superiori;

- a tale proposito l'Università La Sapienza ha sviluppato un metodo innovativo di documentare e interpretare le strutture e i loro arredi, sia sulla base di ricerche non invasive sul campo, sia sulla base dello studio del materiale d'archivio (Bianco, Bossi, D'Alessio 2023; D'Alessio et al. 2024), che risulta idoneo a colmare le gravi lacune documentali di cui sopra. Il Parco Archeologico di Pompei ha individuato, dunque, nell'Ateneo un'amministrazione in grado di perseguire un comune interesse istituzionale e di adempiere alla propria missione di rendere accessibile, anche attraverso strumenti digitali, il patrimonio e documentarlo nel modo più dettagliato, anche in vista dei rischi sismici e vulcanologici che caratterizzano l'area vesuviana;

- il presente accordo prevede l'applicazione del metodo sviluppato dall'Università La Sapienza alla Regio VII dell'area archeologica di Pompei, che presenta in generale aspetti critici dello stato conservativo e che pertanto necessita auspicabilmente di una documentazione esaustiva, anche al fine di programmare urgenti interventi di manutenzione sulla base di una conoscenza storica approfondita delle strutture, evitando in tal modo la cancellazione di tracce storiche peculiari, per le quali al momento non esiste adeguata documentazione;

- pertanto, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, la cooperazione tra le parti in qualità di stazioni appaltanti persegue una serie di obiettivi comuni che corrispondono alle seguenti condizioni:

- l'accordo interviene esclusivamente tra le due parti, anche con competenze diverse, che trovano una convergenza sinergica nella necessità di rimediare alla carenza documentale di cui sopra;
- l'accordo garantisce la effettiva partecipazione delle due parti allo svolgimento di delle attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto

sinallagmatico tra prestazioni;

- pur nella diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, l'accordo è funzionale al perseguimento della missione di ciascuna delle parti:
 - a) l'interesse del Parco archeologico di Pompei consiste principalmente nell'acquisire conoscenze approfondite sulla storia, la destinazione d'uso, la presenza di arredi, oggetti mobili e graffiti e le trasformazioni delle strutture oggetto del presente accordo, al fine di proceder agli interventi di tutela e manutenzione sulla base di una documentazione idoneo e corrispondente agli standard di un sito UNESCO quale Pompei. Inoltre, il Parco archeologico di Pompei ha interesse di rendere questi dati accessibili alla comunità scientifica, attraverso l'inserimento degli stessi nell'ecosistema digitale del Parco, e agli utenti e visitatori del sito, anche al fine di canalizzare meglio i flussi e fornire informazioni storiche sugli edifici meno noti del sito;
 - b) l'interesse dell'Università La Sapienza consiste nel perseguire una ricerca sulla Pompei "sconosciuta", ovvero sul tessuto urbano nella sua interezza, che è spesso stato ignorato e messo in ombra dai complessi monumentali più famosi, recando in tal modo pregiudizio alla nostra conoscenza storica del mondo romano e di Pompei in particolare. Inoltre, l'Università ha un interesse nello studiare l'utilizzo di tali ricerche anche ai fini della tutela e della valorizzazione, con la prospettiva di applicare lo stesso metodo ad altri siti e complessi, nell'ambito della cosiddetta "terza missione" dell'università;
- resta sottinteso che le stazioni appaltanti firmatarie del presente accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo del presente accordo è lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione ed edizione digitale e cartacea di interesse comune delle amministrazioni firmatarie. Il progetto intende in particolare favorire l'acquisizione e gestione di dati relativi alle fasi precedenti il 79 d.C. per ricostruire

il divenire di tutti gli elementi che componevano i paesaggi antichi utilizzando la procedura scientifica già utilizzata per la Regio VII, ed in corso di applicazione per le Regiones I e VIII, finalizzata anche all'integrazione architettonica dei contesti, per visualizzare le parti mancanti e concepire i contesti topografici e monumentali nella loro originaria unitarietà e nel loro costante fluire nel tempo.

2.2 Le parti convengono che la collaborazione di cui al precedente punto 2.1 debba essere svolta a condizione di reciprocità, nei limiti consentiti dagli obblighi derivanti dall'atto di convenzione di cui in premessa.

I compiti delle parti sono:

- collaborare con i responsabili e referenti del progetto di ricerca di cui alle premesse, per tutta la durata dell'accordo, garantendo per quanto di propria competenza ogni possibile supporto necessario all'esecuzione dell'attività, e comunque compatibilmente con l'attività ordinaria degli uffici;
- assicurare ai responsabili e referenti del progetto di ricerca di cui alle premesse, la condivisione delle informazioni, dei dati e di tutte le conoscenze utili per lo sviluppo del progetto; si assicura il pieno rispetto dei diritti di terzi, titolari di interventi eventualmente ancora non editi;
- collaborare con i responsabili e referenti del progetto di ricerca di cui alle premesse, per tutta la durata dell'accordo, nell'espletamento di tutte le procedure amministrative e tecniche eventualmente richieste dalle autorità nazionali competenti (quali per esempio il Ministero della Cultura).

2.3 Nello specifico Il DSA si impegna a:

- mettere a disposizione competenze scientifiche, strutture di ricerca e studiosi idonei al raggiungimento degli obiettivi della convenzione.
- verificare il grado di affidabilità dei dati editi relativi agli edifici presenti nella città di Pompei attraverso l'esame autoptico delle strutture e attraverso le procedure di validazione topografica secondo la metodologia elaborata per l'Atlante di Roma Antica e già applicata al contesto Regio VII.
- elaborare piante, sezioni e prospetti ricostruttivi di edifici selezionati della città di Pompei secondo la metodologia e la filologia elaborata per l'Atlante di Roma antica e già applicata al contesto Regio VII e fornire al Parco la documentazione integrale che verrà elaborata.
- contribuire a creare un sistema integrato di riferimento per i contesti di materiali associati a sequenze stratigrafiche complesse, sulla base del quale elaborare i diversi repertori dei beni (ceramica, vetro, metalli, monete, ecc.) circolanti all'interno della città nell'ambito dei diversi orizzonti cronologici esaminati.
- ricostruire la successione dei paesaggi urbani e l'architettura degli edifici pubblici e privati per elaborare un racconto della loro storia nel tempo.

- implementare e rendere disponibili servizi di interoperabilità che dovranno permettere il dialogo tra il sistema informativo del DSA e il Sistema Informativo di Pompei. Pertanto, tale attività dovrà essere disciplinata da apposito documento tecnico a cura del DSA in accordo con il PAP.

- lo studio della città di Pompei e ricontrollo di alcuni contesti della Regio VII di Pompei come da precedente convenzione, con esclusione dell'area del Foro civile e degli edifici prospicienti, relativamente ai quali le attività si limiteranno all'analisi di quanto già edito.

2.4 Il PAP si impegna a collaborare alle attività di ricerca, nell'ambito dei suoi scopi istituzionali e, in particolare, si impegna a:

- favorire l'accesso all'area archeologica di Pompei ai ricercatori del DSA impegnati nel progetto.
- rendere disponibili piante, sezioni, prospetti, ortofoto delle parti oggetto di indagine.
- concedere l'utilizzo dei dati di interesse, nell'ambito delle finalità del progetto, delle elaborazioni (dwg, prospetti fotogrammetrici, etc.) prodotte per l'area indagata nel corso del Grande Progetto Pompei - Piano della Conoscenza.
- rendere consultabile la documentazione conservata negli Archivi (testi, fotografie, disegni, cartografie) secondo le modalità di accesso concordate con l'Ufficio e ivi compreso l'accesso alla documentazione digitalizzata anche da remoto (archivio TOLOMEO, SI-POMPEI e SIAV).

2.5 Le parti si impegnano a monitorare l'avanzamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi secondo un cronoprogramma concordato a cadenza trimestrale.

2.6 Nel dettaglio, il DSA si impegna a condividere con il Parco Archeologico di Pompei gli esiti delle attività, compreso il materiale e la documentazione (fotografica e altro) prodotta nell'ambito delle operazioni.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Le parti si impegnano a individuare ulteriori linee di finanziamento atte a sostenere le attività congiunte oggetto della presente convenzione tali da coinvolgere fondi istituzionali e fondi relativi a specifici bandi e progetti, secondo iniziative individuali e iniziative congiunte mediante accordi specifici.

Art. 3 (DURATA, MODIFICHE E RECESSO)

3.1 La validità del presente accordo è di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

3.2 Al presente accordo possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi perseguiti.

3.3 Il presente accordo potrà essere modificato solo per iscritto, previo accordo tra le parti.

9.3 Le parti possono recedere dalla presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

I referenti scientifici dell'accordo sono:

- il Dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei;
- la prof.ssa Maria Teresa D'Alessio per conto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo.

5.2 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente accordo.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1 L'Università condividerà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i dati grezzi o "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

6.2 Le attività oggetto del presente accordo saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività *in situ*.

6.3 Le attività, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo - eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell’ambito degli studi oggetto di accordo, le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivante, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PAP.

6.4 Il PAP assicura - compatibilmente con le proprie esigenze di tutela, organizzazione e decoro e comunque di disponibilità dettata dalle contingenze - a docenti e collaboratori dell’Università autorizzati, i cui nomi dovranno essere previamente comunicati dal responsabile scientifico, e ad eventuali collaboratori occasionali (tesisti, tirocinanti e dottorandi anch’essi autorizzati):

- l'accesso alle aree di interesse per la presente convenzione;
- la consultazione dell’archivio fotografico, dei disegni, dei giornali di scavo,

di cui autorizza la riproduzione limitatamente alle attività relative al progetto in convenzione, a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate. Nel caso di uso diverso da quello appena specificato, previa autorizzazione da parte del PAP, l’Università dovrà versare al PAP i canoni di riproduzione determinati dallo stesso Istituto.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di utilizzare i partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualsiasi fase dell'indagine che richieda ulteriori competenze.

8.4 Le parti valutano la possibilità di partecipare congiuntamente a progetti e borse condivisi, previa consultazione tra tutti gli enti coinvolti.

8.5 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.6 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti si impegnano a cooperare nella stesura di eventuale materiale promozionale in relazione al progetto e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il progetto e la partecipazione delle parti.

9.2 Nessuna delle parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra parte senza previa approvazione scritta di tale parte.

9.3 Le parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli enti coinvolti.

Art. 10 (ONERI)

10.1 In relazione alla esecuzione delle attività di cui al presente accordo, è riconosciuto all'Università, a titolo di rimborso spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad € 185.000,00 (centottantacinquemila/00.), come da Impegno n. 23 sul capitolo di bilancio del Parco 1.2.1.005.

10.2. Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto all'Università esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

10.3 Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione analitica delle spese sostenute, mediante esibizione di regolari documenti fiscali e specifici documenti contabili (a titolo meramente esemplificativo: contratti, fatture, scontrini, mandati di pagamento, bonifici etc.), i cui estremi saranno riportati in un prospetto riepilogativo con allegata relazione delle attività svolte.

10.4 Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario: IBAN Banca d'Italia: IT62L0100004306TU0000015822

10.5 Sono ammissibili i costi relativi a risorse umane, coinvolte a vario titolo nelle attività riferibili esclusivamente al presente accordo attraverso borse di studio, contratti di lavoro autonomo e di collaborazioni o prestazioni occasionali con l'Università. Non sono considerati ammissibili e/o rimborsabili i costi relativi a risorse umane strutturate all'interno dell'Università, ad eccezione del rimborso delle eventuali indennità di trasferta (queste ultime da contenere comunque entro i limiti di quanto previsto dal "Regolamento in materia di conferimento degli incarichi di missione in Italia e all'estero e di rimborso delle relative spese" del MiC, approvato con Decreto del Dipartimento per l'amministrazione generale n. 1511 del 6.6.2025). I costi relativi alle risorse umane dovranno essere anch'essi riportati in un prospetto analitico riepilogativo.

10.6 Fermo restando che nello spirito dell'accordo di collaborazione scientifica tra enti e nell'ottica della condivisione di risorse, ciascuna parte metterà gratuitamente a disposizione le risorse nella propria disponibilità e che l'attività non prevede alcun riconoscimento di utile economico in capo alle parti, rientrano nella voce relativa ai rimborsi anche le spese relative ai materiali e alle attrezzature non in possesso delle parti, ma noleggate e/o acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo delle attività oggetto del presente accordo.

10.7 Il Parco potrà, altresì, concedere all'Università, in tutto o in parte, anticipazioni sull'importo di cui al precedente comma 10.1, purché tali anticipazioni siano strettamente finalizzate alla copertura di costi specifici relativi alle attività previste dal presente accordo (a titolo esemplificativo: borse di studio, assegni di ricerca, contributi per tirocini o analoghi oneri). L'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla preventiva presentazione al Parco, da parte dell'Università, di idonea documentazione attestante l'impegno formale dell'Università ad attivare le misure per le quali si richiede l'anticipazione (ad esempio: delibera o determinazione interna, schema di bando/avviso, contratto/atto di impegno o altra dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile amministrativo competente), nonché all'indicazione della voce di bilancio di riferimento.

10.8 Le somme anticipate ai sensi del comma 10.7 dovranno, successivamente, essere rendicontate dall'Università secondo le modalità previste al comma 10.3, allegando la documentazione giustificativa

specifica relativa all'effettivo impiego per le finalità indicate. Le anticipazioni saranno imputate a conguaglio del contributo di cui al comma 10.1. Qualora l'Università non provveda alla rendicontazione nei termini concordati o qualora la rendicontazione dimostri che le somme non sono state impiegate per le finalità pattuite, l'Università sarà tenuta a restituire al Parco le somme non giustificate.

Art. 11 (SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che gli Enti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

11.3 Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

11.5 Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

13.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 12 pagine, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, e sarà registrata solo in caso d'uso con onere a carico della parte registrante.

Art.14 (CONTROVERSIE E RINVIO)

14.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

14.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torre Annunziata quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo.

14.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico
di Pompei
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il Dipartimento di Scienze
dell'Antichità dell'Università
degli studi di Roma "La
Sapienza"

....

La Direttrice
Prof.ssa Francesca Romana
Stasolla

